



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 14 DEL 02-05-2023

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2023. CONFERMA DI QUELLE APPLICATE NELL' ANNO 2022

L'anno duemilaventitre il giorno due del mese di maggio, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

Perticaroli Dario	P	Paoloni Pamela	P
Cesaretti Matteo	P	Mencarelli Martina	A
Stefanini Cristiana	P	Marcellini Gianfranco	P
Fenucci Lorenzo	P	Enea Agostino	P
Possanza Erika	P	Vecchi Luca	P
Carelli Cristina	A	Vernier Chiara	A
Giulioni Luca	P		

Assegnati n. 13. In carica n.13. Presenti n. 10. Assenti n. 3.

Assessore esterno	Bergamo Massimo	P
-------------------	-----------------	---

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa. Pallotti Mara.
Assume la presidenza il Dott. Perticaroli Dario Sindaco

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

Fenucci Lorenzo
Paoloni Pamela
Vecchi Luca



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...);

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2023**;

VISTO l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, *“in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023;*

Dato atto che in Conferenza Stato-città ed autonomie locali - su richiesta di ANCI e di UPI – è stato approvato il differimento al 31 maggio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 degli Enti locali;

VISTO l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: “(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri adottati nel 2021;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2022, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 13.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2022

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale (ESCLUSE le categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie	esclusa
Abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata e relative pertinenze, nel limite di una per ogni fattispecie (C/2, C/6, C/7)	esclusa
Abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e scritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza esteri, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a	esclusa



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso e relative pertinenze nel limite di una per ogni fattispecie (C/2, C/6, C/7). L'agevolazione si applica dietro presentazione di apposita autocertificazione ed attestazione dell'Ente erogante la pensione circa il requisito di pensionato nel Paese di residenza	
Abitazione principale (SOLO categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie	6 per mille
Abitazioni, e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, concesse in uso gratuito a parenti ascendenti, discendenti o collaterali fino al quarto grado, a condizione che nelle stesse i parenti in questione abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla copia del contratto di comodato d'uso, regolarmente registrato, e da apposita comunicazione presentati dal concedente all'ufficio tributi.	7,6 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito al Comune, altro ente territoriale o enti non commerciali, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali. La concessione in uso gratuito si rileva dalla copia del contratto di comodato d'uso, regolarmente registrato, e da apposita comunicazione presentati dal concedente all'ufficio tributi.	0,00 per mille
Abitazioni locatate e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, a condizione che nelle stesse il locatario in questione abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale e il soggetto passivo presenti, all'ufficio tributi, apposita comunicazione e copia del contratto di locazione regolarmente registrato	9,00 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (ad eccezione della cat. D/10 in possesso dei requisiti di ruralità)	10,4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale, identificati dall'art.9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, (cat. D/10 in possesso dei requisiti e immobili con annotazione della ruralità negli atti catastali)	0,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati. L'agevolazione si applica dietro presentazione di apposita documentazione all'Uff.tributi	1 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	10,4 per mille
Fabbricati non ricompresi nei punti precedenti e aree edificabili	10,4 per mille
Terreni agricoli	esenti
Detrazione per abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

*“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima **nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento**, in sostituzione della*



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento."

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato e modificato da ultimo con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 30.06.2021, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 33 in data 18/04/2023, resa immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio di previsione finanziario e le previsioni di spesa, dal quale emerge la possibilità, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio:

- di confermare le aliquote e le detrazioni previste per l'annualità 2022;

Ritenuto pertanto di **approvare, per l'anno 2023**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale (ESCLUSE le categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie	esclusa
Abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata e relative pertinenze, nel limite di una per ogni fattispecie (C/2, C/6, C/7)	esclusa
L'I.M.U. è applicata in misura del 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, .In base alla Risoluzione n. 6/DF MEF del 26/06/2015 le pensioni in convenzione internazionale sono quelle nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero. L'agevolazione si applica dietro presentazione di apposita autocertificazione ed attestazione dell'Ente erogante la pensione circa il requisito di pensionato nel	Riduzione del 50% sull'imposta dovuta



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

Paese di residenza	
Abitazione principale (SOLO categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie	6 per mille
Abitazioni, e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, concesse in uso gratuito a parenti ascendenti, discendenti o collaterali fino al quarto grado, a condizione che nelle stesse i parenti in questione abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla copia del contratto di comodato d'uso, regolarmente registrato, e da apposita comunicazione presentati dal concedente all'ufficio tributi.	7,6 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito al Comune, altro ente territoriale o enti non commerciali, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali. La concessione in uso gratuito si rileva dalla copia del contratto di comodato d'uso, regolarmente registrato, e da apposita comunicazione presentati dal concedente all'ufficio tributi.	0,00 per mille
Abitazioni locatate e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, a condizione che nelle stesse il locatario in questione abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale e il soggetto passivo presenti, all'ufficio tributi, apposita comunicazione e copia del contratto di locazione regolarmente registrato	9,00 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (ad eccezione della cat. D/10 in possesso dei requisiti di ruralità)	10,4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale, identificati dall'art.9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, (cat. D/10 in possesso dei requisiti e immobili con annotazione della ruralità negli atti catastali)	0,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati. L'agevolazione si applica dietro presentazione di apposita documentazione all'Uff.tributi	1 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	10,4 per mille
Fabbricati non ricompresi nei punti precedenti e aree edificabili	10,4 per mille
Terreni agricoli	esenti
Detrazione per abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)	€. 200,00

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata del parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, del Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Risorse Umane e Finanziarie del Comune di Arcevia;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è corredata, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, del parere favorevole di regolarità contabile del Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Risorse Umane e Finanziarie del Comune di Arcevia;



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

Udita l'introduzione del Sindaco e l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Esterno Massimo Bergamo effettuata contestualmente al punto precedente;

Il Consigliere Marcellini presenta un emendamento, che si allega;

Il Presidente pone in votazione detto emendamento con votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori ricognitori di voto, che produce il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri astenuti	n. 0
Consiglieri votanti	n. 10
Voti contrari	n. 7
Voti favorevoli	n. 3

Pertanto l'emendamento NON viene accolto.

Il Presidente pone, ora, in votazione la proposta di deliberazione,

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori ricognitori di voto, che produce il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri astenuti	n. 3
Consiglieri votanti	n. 7
Voti contrari	n. 0
Voti favorevoli	n. 7

DELIBERA

1. di **approvare**, per l'anno di imposta **2023**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale (ESCLUSE le categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie	esclusa
Abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata e relative pertinenze, nel limite di una per ogni fattispecie (C/2, C/6, C/7)	esclusa
L'I.M.U. è applicata in misura del 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. In base alla Risoluzione n. 6/DF MEF del 26/06/2015 le pensioni in convenzione internazionale sono quelle nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero. L'agevolazione si applica dietro presentazione di apposita autocertificazione ed attestazione dell'Ente erogante la pensione circa il requisito di pensionato nel Paese di residenza	Riduzione del 50% sull'imposta dovuta
Abitazione principale (SOLO categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie	6 per mille
Abitazioni, e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni	



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

fattispecie, concesse in uso gratuito a parenti ascendenti, discendenti o collaterali fino al quarto grado, a condizione che nelle stesse i parenti in questione abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla copia del contratto di comodato d'uso, regolarmente registrato, e da apposita comunicazione presentati dal concedente all'ufficio tributi.	7,6 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito al Comune, altro ente territoriale o enti non commerciali, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali. La concessione in uso gratuito si rileva dalla copia del contratto di comodato d'uso, regolarmente registrato, e da apposita comunicazione presentati dal concedente all'ufficio tributi.	0,00 per mille
Abitazioni locate e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, a condizione che nelle stesse il locatario in questione abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale e il soggetto passivo presenti, all'ufficio tributi, apposita comunicazione e copia del contratto di locazione regolarmente registrato	9,00 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (ad eccezione della cat. D/10 in possesso dei requisiti di ruralità)	10,4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale, identificati dall'art.9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, (cat. D/10 in possesso dei requisiti e immobili con annotazione della ruralità negli atti catastali)	0,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati. L'agevolazione si applica dietro presentazione di apposita documentazione all'Uff.tributi	1 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	10,4 per mille
Fabbricati non ricompresi nei punti precedenti e aree edificabili	10,4 per mille
Terreni agricoli	esenti
Detrazione per abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)	€. 200,00

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di adottare i provvedimenti conseguenti, con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori ricognitori di voto, che produce il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri astenuti	n.3
Consiglieri votanti	n. 7
Voti favorevoli	n. 7

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

Il processo verbale del presente punto all'O.d.g., previa trascrizione integrale, viene allegato al presente atto.



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

ATTESTAZIONI E PARERI AI SENSI DEL D.LVO. N. 267 DEL 18.08.2000.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
n. 15 del 19-04-2023**

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2023. CONFERMA DI QUELLE APPLICATE NELL' ANNO 2022
--

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 19-04-2023

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Catena Emiliano

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 19-04-2023

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Catena Emiliano



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE

Sindaco

Perticaroli Dario

SEGRETARIO COMUNALE

Pallotti Mara

IL CONSIGLIERE

Cesaretti Matteo

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale
il 18-05-2023 per quindici giorni.

SEGRETARIO COMUNALE

Pallotti Mara

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Arcevia,

SEGRETARIO COMUNALE

Pallotti Mara